



BASILICATA

Stagione Sportiva 2026/2027 Comunicato Ufficiale N° 45 del 30/10/2026

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

2.1 MANUTENZIONE PROGRAMMATA SISTEMI L.N.D.

A seguito della comunicazione pervenuta dalla L.N.D., si informa che dalle ore 22:00 del 30/10/2026 alle ore 01:00 del 31/10/2026, verrà effettuato un intervento di **manutenzione** sulla rete del Datacenter Internet Network Connection.

Durante tale intervento, potrebbero verificarsi brevi interruzioni della connettività internet, con conseguenti possibili inefficienze in tutti i servizi ed i sistemi che vengono quotidianamente utilizzati nell'ambito della L.N.D.

2.2 COMUNICATI L.N.D.

Si pubblicano di seguito i link dei Comunicati Ufficiali emessi dalla F.I.G.C. – Lega Nazionale Dilettanti:

- C.U. n. 163 C.U. N. 24 FIGC - Modifica Termini Tesseramento Calcio A 11, 2026/2027

https://comunicati.lnd.it/storage/comunicati/2026/2027/LND/1793358416_C_U_n_24_FIGC_-_modifica_termini_tesseramento_calcio_a_11_2026_202.pdf

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

3.1 ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL C.R.BASILICATA

Si comunicano gli esiti relativi all'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Basilicata, tenutasi in data 27 ottobre 2026 presso la Sala A 2° piano della Sede di Sport & Salute sita in Potenza:

Designazione di un candidato alla carica di Consigliere Federale, sulla base dell'area territoriale di appartenenza
TAMBARO Giuliana

Designazione dei candidati alla carica di Consigliere Federale Nazionale

BAZZERLA Ilaria

ORTOLANO Daniele

3.2 SVINCOLO CALCIATORI (ART. 117 N.O.I.F.)

Esaminata la documentazione depositata ai sensi dell'art. 117 NOIF;

Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

3498970	BOI Salvatore Matteo	09.08.2007	POLISPORTIVA TITO
2188630	CALABRESE Marco	26.08.2005	PATERNICUM
2457423	DE PASCALE Mattia	13.07.2007	BALVANO
3013959	LONGHI Daniel	13.11.2006	CORLETO PERTICARA



BASILICATA

Via Robert Mallet, 1 - 85100 Potenza | Tel. 0971 594168/9 | Fax 0971 489950

Sito ufficiale: www.lndbasilicata.it | Sito nazionale: www.lnd.it | Mail: segreteria@figcbasilicata.it

3.3 SVINCOLO INATTIVITA' CALCIATORI (ART. 109 N.O.I.F.)

Esaminate le istanze prodotte presentate dagli atleti sottoelencati, tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva;

Visto che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'art. 109 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo;

Si comunica lo svincolo dei seguenti calciatori:

6906800	CRECCA Domenico	03.09.2001	CASTRUM VIGGIANELLO
5577154	DE FILPO Pierangelo	20.01.1996	A.S.D. N. ROTONDA
6524436	DIMAURO Raffaele	23.03.2002	IDEALE MONTESCAGLIOSO
6642365	TEDESCO Simone	16.10.2000	A.S.D. N. ROTONDA
3164208	TORTORELLI Giuseppe	07.06.2010	MATERA 1933 SSD A R.L.

3.4 SVINCOLO CALCIATORE S.G.S. – INATTIVITA'

3164220	PERSIA Michele	13.04.2011	MATERA 1933 SSD A R.L.
---------	----------------	------------	------------------------

3.5 ATTESTATI DI MATURITA' AGONISTICA (ART. 34.3 N.O.I.F. della F.I.G.C.)

A seguito della documentazione prodotta, i calciatori sottoelencati sono autorizzati all'attività agonistica:

IMPERIO Gioele	nato il 03.12.2010	LIBERTAS C5
LO DUCA Giovanni	nato il 17.09.2011	ATLETICO MARSICO
MODARELLI Francesco	nato il 04.03.2011	VIRTUS VALSINNI
PACILIO Nicolas	nato il 17.12.2010	CRACO
SPICA Denis	nato il 30.03.2011	LIBERTAS C5

3.6 DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI

Si riporta di seguito il nominativo della calciatrice alle quale è stata concessa la deroga per partecipare ad attività miste con la possibilità di giocare nella fascia di età inferiore alla propria, in conformità con quanto pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico del 13 luglio 2026:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'	CATEGORIA
LIOI	Cristina	27.09.2010	HELLAS VULTURE	UNDER 15 (2012/2013) UNDER 14 (2013)

3.7 PROCEDURA VARIAZIONI GARE TRAMITE IL PORTALE SERVIZI L.N.D.

Si informano tutte le Società che le pratiche di Variazione Gara dovranno essere effettuate attraverso le apposite funzioni del Portale Servizi L.N.D.

La pratica verrà avviata **sempre** dalla Società ospitante che inoltrerà l'istanza (spuntando l'apposito simbolo se la richiesta di partenza è della Società ospite) consentendo alla Società controparte di ricevere una notifica. L'istanza, in questa prima fase, sarà contrassegnata da un indicatore di colore giallo.

La Società che gioca in trasferta potrà accettare la richiesta e, attivata l'apposita funzione, l'indicatore diventerà di colore verde. Qualora la richiesta non venga accettata, invece, l'indicatore diventerà di colore rosso.

Espletate le dovute verifiche, il Comitato Regionale Basilicata approverà la variazione e l'indicatore diventerà di colore nero.

Si evidenzia che la Società di casa, che avvierà l'istanza, dovrà **obbligatoriamente** specificare nel campo *Motivazione* quale è la richiedente o se, ai fini dell'addebito secondo quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale n. 3 del 06.07.2026, la richiesta dovrà essere addebitata ad entrambe le Società interessate alla gara in oggetto.

Sarà anche possibile allegare il modello di variazione gara, debitamente compilato, timbrato e sottoscritto da entrambe le Società.

3.8 DEPOSITO PRATICHE SU PORTALE ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.

Si ricorda che successivamente all'inserimento dei dati di una pratica sul Portale Anagrafe Federale F.I.G.C., effettuato il salvataggio, è necessario cliccare sulla funzione "*Rendi definitiva*", quindi scaricare, stampare e firmare i moduli.

Dopo aver caricato (allegato) i moduli firmati, sarà altresì necessario cliccare sulla funzione "*Invia*" per trasmettere la pratica, dal momento che la funzione "*Rendi definitiva*" non determina il deposito della stessa.

Inoltre, in merito alle pratiche di "Variazione Organigramma", si ricorda di allegare dapprima il documento "Autocertificazione", cliccare sulla funzione "*Rendi definitiva*" e, successivamente, scaricare il modulo "Elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi" (Censimento) che andrà poi allegato debitamente timbrato e firmato.

Concluse le operazioni sarà necessario cliccare sulla funzione "*Invia*".

**** CALCIO A 11 ****

UNDER 19

3.9 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' POLISPORTIVA BARAGIANO

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società POLISPORTIVA BARAGIANO disputerà le proprie gare interne il lunedì alle ore 18.00 sul **campo Zi Rocco e Gennaro di San Cataldo di Bella**.

3.10 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' MATERA 1933 SSD A R.L.

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società MATERA 1933 SSD A R.L. disputerà le proprie gare interne il lunedì alle **ore 18.30** sul campo Carpentieri di Borgo La Martella di Matera.

3.11 VARIAZIONI GARE

GARA POLISPORTIVA BARAGIANO – MURESE MARMO PLATANO del 02.11.2026

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata sarà disputata lunedì 02.11.2026 alle ore 18.00 sul campo **campo Zi Rocco e Gennaro di San Cataldo di Bella**.

GARA MATERA 1933 SSD A R.L. – ELETTRA MARCONIA del 09.11.2026

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata sarà disputata lunedì 09.11.2026 alle **ore 18.30** sul campo Carpentieri di Borgo La Martella di Matera.

**** CALCIO A 5 ****

COPPA ITALIA SERIE C/1 E COPPA "BATTÀ" SERIE C/2

3.12 SORTEGGI SEMIFINALI COPPA ITALIA SERIE C/1 E COPPA "BATTÀ" SERIE C/2

Martedì 3 novembre 2026 alle ore 17.00 presso la sede del Comitato Regionale Basilicata in via Robert Mallet 1 – Potenza, saranno effettuati i sorteggi per definire le semifinali della Coppa Italia di Serie C/1 e della Coppa "Battà" di Serie C/2.

Le Società sottoindicate, qualificatesi alla fase successiva, sono invitate a partecipare:



Serie C/1: Old Boys Bernalda, Rotondella Calcio 24, Senise e Viggiano.

Serie C/2: A.S.D. Guardia Perticara 23, Colobrarò, Nuova Futsal Pisticci e Pignola APS ASD.

3.13 DISPONIBILITA' CAMPO SOCIETA' MILONIA 2026

A seguito della variata disponibilità di campo, la Società MILONIA 2026 disputerà le proprie gare interne il lunedì alle ore 17.00 presso il **campo Comunale C5 di Pomarico**.

3.14 VARIAZIONE GARA

GARA MILONIA 2026 – AMA MATERA 2019 del 09.11.2026

A seguito della variata disponibilità di campo, la gara sopra indicata sarà disputata lunedì 09.11.2026 alle ore 17.00 presso il **campo Comunale C5 di Pomarico**.

4. RISULTATI

COPPA ITALIA ECCELLENZA

DATA	GIORNATA				
28/10/26	2/R	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	A.S.D. LYKOS	0 - 3	
		BRIENZA CALCIO	POLICORO CALCIO & ACADEMY	2 - 2	
		MATERA 1933 SSD A R.L.	CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	1 - 1	<u>5 - 3 D.T.R</u>
		MURESE MARMO PLATANO	CALCIO SAN CATALDO	0 - 1	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: A

DATA	GIORNATA				
26/10/26	3/A	CASTRO CV 1921 LAGONEGRO	A.S.D. N. ROTONDA	6 - 0	
		PATERNICUM	REAL CHIAROMONTE	14 - 0	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: B

DATA	GIORNATA				
26/10/26	3/A	ELETTRA MARCONIA	FERRANDINA 17890	1 - 3	
		LIBERTAS MONTESCAGLIOSO	IDEALE MONTESCAGLIOSO	3 - 0	<u>DELIBERA G.S.</u>
27/10/26	3/A	MIGLIONICO CALCIO	MATERA 1933 SSD A R.L.	1 - 10	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: C

DATA	GIORNATA				
26/10/26	3/A	ASSOPOTENZA	BRIENZA CALCIO	11 - 2	
		BALVANO	POLISPORTIVA BARAGIANO	1 - 5	
27/10/26	3/A	POLISPORTIVA TITO	MURESE MARMO PLATANO	6 - 4	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: D

DATA	GIORNATA				
26/10/26	3/A	POLICORO CALCIO & ACADEMY	CORLETO PERTICARA	10 - 4	
		SANTARCANGIOLESE	ACS 09	2 - 3	
		VIGGIANO	ATLETICO MONTALBANO	3 - 0	

CAMPIONATO: JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: E

DATA	GIORNATA				
26/10/26	3/A	ANGELO CRISTOFARO OPPIDO	PIETRAGALLA	2 - 2	
		TRICARICO POZZO DI SICAR	ACERENZA	0 - 3	<u>DELIBERA G.S.</u>
27/10/26	3/A	A.S.D. LYKOS	A.S.D. VIRTUS GENZANO	5 - 3	

CAMPIONATO: <u>JUNIORES UNDER 19 REGIONALI - GIRONE: F</u>						
DATA	GIORNATA					
26/10/26	3/A	CALCIO SAN CATALDO	AVIGLIANO CALCIO PZ	0 - 3	<u>DELIBERA G.S.</u>	
		CIRCOLO SPORT VULTUR 1921	ASD UNIONE CALCIO LAVELLO	4 - 1		
		SPORTING LAVELLO	A.S.D. F. C. BARILE	9 - 3		
28/10/26	1/A	A.S.D. F. C. BARILE	ASD UNIONE CALCIO LAVELLO	2 - 6		

CAMPIONATO: <u>UNDER 15 REGIONALE</u>						
DATA	GIORNATA					
26/10/26	8/A	AVIGLIANO CALCIO ACADEMY	HELLAS VULTURE	5 - 2		

5. **GIUSTIZIA SPORTIVA**

In base alle risultanze degli atti ufficiali, il **Giudice Sportivo Dott. Antonio Leopardi Barra**, assistito dal rappresentante AIA Sig. Francesco Manzi, coadiuvato dal sostituto Giudice Sportivo avv. Vincenzo Margiotta, nella seduta del **30/10/2026**, ha deliberato i seguenti provvedimenti disciplinari.

GARE DELLA COPPA ITALIA DI ECCELLENZA "PIERO RINALDI"

GARE DEL 28/10/2026

- **SOCIETA'**

MATERA 1933 SSD A R.L. - AMMENDA EURO 50

Propri calciatori indossavano maglie recanti il cognome degli stessi, disattendendo quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. del 1° luglio 2026 e con Comunicato Ufficiale n. 3 del C.R. Basilicata del 6 luglio 2026.

- **DIRIGENTI**

I AMMONIZIONE DIFFIDA

VISCARDI MARIO

(BRIENZA CALCIO)

- **ALLENATORI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

POMPONIO LUIGI

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

A seguito dell'ammonizione comminatagli per non aver rispettato i confini della propria area tecnica, mentre rientrava in panchina, protestava nei confronti della terna arbitrale, proferendo espressioni ingiuriose e offensive.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

POMPONIO LUIGI

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DIAW DOUDOU

(MATERA 1933 SSD A R.L.)

ZACCARDO FABIO VINCENZO

(MURESE MARMO PLATANO)

- **CALCIATORI ESPULSI**

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LEONE GIAMPIERO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

A gioco in svolgimento, colpiva con un calcio all'altezza della gamba un avversario provocandogli intenso dolore. Espulso, sostava nei pressi del giocatore colpito, rivolgendogli frasi intimidatorie e tentando di afferrarlo al collo, senza riuscirci grazie al tempestivo intervento dei compagni di squadra, che provvedevano ad allontanarlo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

IBARBO GUERRERO SEGUNDO VICTOR

(CALCIO SAN CATALDO)

CALVET DYLAN

(MURESE MARMO PLATANO)

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

VOLTURNO GIUSEPPE

(BRIENZA CALCIO)

D ALBA CHRISTIAN

(MATERA 1933 SSD A R.L.)

GALAN ALEJO TOMAS

(MATERA 1933 SSD A R.L.)

CALVET DYLAN

(MURESE MARMO PLATANO)

SECK MOUSSA

(MURESE MARMO PLATANO)

DE OLIVERA ARIAS LUCAS JOSE

(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

GUIDA ANTONIO

(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

FERNANDEZ LUCAS ROBERTO

(BRIENZA CALCIO)

OLIVA IVAN

(CALCIO SAN CATALDO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GIGANTI GERARDO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

SAMBATARO VITTORIO

(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)

CASELLA NICCOLO ALBINO

(BRIENZA CALCIO)

TETA ROCCO

(BRIENZA CALCIO)

CATENACCI GABRIELE

(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

NAPOLITANO DANIELE

(CIRCOLO SPORT VULTUR 1921)

DIOMANDE ISMAEL

(MATERA 1933 SSD A R.L.)

CECCIA PASQUALE

(MURESE MARMO PLATANO)

DI SENSO ANDREA

(MURESE MARMO PLATANO)

FABIANI FACUNDO

(MURESE MARMO PLATANO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

DONADIO PASQUALE

(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

RAMOS MARIN SALVADOR

(POLICORO CALCIO & ACADEMY)

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI CALCIO A/11**GARE DEL 26/10/2026**

- **SOCIETA'**

GARA CALCIO SAN CATALDO - AVIGLIANO CALCIO PZ**Il Giudice Sportivo;****Letti** gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società **CALCIO SAN CATALDO** non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G., dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco, non dava inizio alla stessa per assenza della Società **CALCIO SAN CATALDO**;



P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio di 0-3;
- di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 200,00 quale seconda rinuncia, come previsto dal C.U. CR Basilicata n.3 del 06.07.2026;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività

GARA LIBERTAS MONTESCAGLIOSO - IDEALE MONTESCAGLIOSOIl Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società IDEALE MONTESCAGLIOSO non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G., dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco, non dava inizio alla stessa per assenza della Società IDEALE MONTESCAGLIOSO;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio di 3-0;
- di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 400,00 quale terza rinuncia, come previsto dal C.U. CR Basilicata n.3 del 06.07.2026;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

GARA TRICARICO POZZO DI SICAR - ACERENZAIl Giudice Sportivo;

Letti gli atti ufficiali di gara;

Rilevato che la Società TRICARICO POZZO DI SICAR non si è presentata in campo per la disputa della gara, senza addurre idonee giustificazioni;

Verificato che il D.G., dopo aver effettuato gli adempimenti preliminari alla gara e atteso invano, come da regolamento, un tempo di gioco, non dava inizio alla stessa per assenza della Società TRICARICO POZZO DI SICAR;

P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.53 delle NOIF:

- di assegnarle gara persa con il punteggio di 0-3;
- di penalizzarla di 1 (uno) punto in classifica;
- di comminarle l'ammenda di € 400,00 quale terza rinuncia, come previsto dal C.U. CR Basilicata n.3 del 06.07.2026;
- di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per le conseguenti attività di competenza.

- CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

KUQI HAJRI

(A.S.D. F. C. BARILE)

- CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

CIMPOIERU MARIAN DANIEL
VERTONE TEODORO NATALE
TROILO MICHELE

(ACS 09)
(PIETRAGALLA)
(SANTARCANGIOLESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAMORTE ENRICO

(A.S.D. F. C. BARILE)



LAVECCHIA ANTONIO	(A.S.D. F. C. BARILE)
FORTUNATO VINCENZO	(ACS 09)
LABRIOLA ANTONIO	(ACS 09)
PETRUZZI LUIGI	(ACS 09)
SCELZI NICOLA	(ACS 09)
CAPONE PIETRO	(ANGELO CRISTOFARO OPPIDO)
SALDYKHAN SAINY	(ASD UNIONE CALCIO LAVELLO)
GARGANO KRISTIAN	(FERRANDINA 17890)
GRIECO ALESSANDRO	(FERRANDINA 17890)
POTENZA DOMENICO	(PIETRAGALLA)
FIERRO GIUSEPPE	(REAL CHIAROMONTE)
MURANO MATTIA	(REAL CHIAROMONTE)
FLOCCO VINCENZO	(SANTARCANGIOLESE)
GIANNASIO VINCENZO	(SANTARCANGIOLESE)

GARE DEL 28/10/2026

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE (I INFR)

MONTAGNA CHRISTIAN	(ASD UNIONE CALCIO LAVELLO)
NIDO CRISTIAN	(ASD UNIONE CALCIO LAVELLO)

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 - GIOVANISSIMI

GARE DEL 26/10/2026

- **CALCIATORI NON ESPULSI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CUTOLO FRANCESCO	(HELLAS VULTURE)
------------------	------------------

AMMONIZIONE (I INFR)

BASILE MICHELE ALESS	(AVIGLIANO CALCIO ACADEMY)
GRIECO VITO	(HELLAS VULTURE)

6. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

6.1 RICORSO DELLA SOCIETA' A.S.D. CALCIO SAN CATALDO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE CRISTIAN MACRI' E RIPORTATA SUL C.U. N. 37 DEL 14/10/2026.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli **Avv.ti Antonello Mango - Presidente - Rocco Mario Ceraldi e Marco Saraceno - Componenti** - nella seduta in camera di consiglio del **30/10/2026** ha deliberato quanto segue.

Letto il reclamo proposto dalla Società **A.S.D. Calcio San Cataldo** avverso la decisione del **Giudice Sportivo** pubblicata sul **C.U. n. 37 del 14/10/2026**, consistente nella **squalifica per tre gare effettive** inflitta al calciatore **Cristian Macri**, in quanto: *al termine della gara si avvicinava al portiere della squadra avversaria colpendolo con un colpo violento a mano aperta all'altezza del collo facendolo cadere a terra senza arrecargli alcun danno fisico. Articolo 38 CGS;*

Verificato, preliminarmente, come tanto il **RECLAMO** quanto il **PREANNUNCIO DI RECLAMO** siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente **Sodalizio**, nei termini di cui all'**art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.**;



Esaminati gli atti ufficiali di gara;

Rilevato come la **Società** reclamante, benché ritualmente messa al corrente, ai sensi dell'**art. 77, comma 1, C.G.S.**, della seduta del **26/10/2026**, ore 17:30, giusta comunicazione notificata tramite PEC, non abbia presenziato all'udienza;

Procedutosi, *ex art. 50, commi 4 e 8, C.G.S.*, all'audizione – in videoconferenza – del **D.G.**, Sig. **Cristian Maletesta**, assistito, ai sensi dell'**art. 75 comma 4 C.G.S.**, dal **Delegato A.I.A.**, Sig. **Francesco Manzi**, presente in aula;

Premesso che l'accertamento dei fatti portati al vaglio dei **Giudici Sportivi** deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro in sede di audizione) i quali hanno valore di "prova privilegiata", essendo assistiti da "presunzione di verità", atteso che i rapporti degli Ufficiali di gara fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (*ex art. 61, comma 1, C.G.S.*);

Accertato come il reclamante **Sodalizio**, con il proposto ricorso, abbia chiesto di *riqualificare la condotta addebitata al calciatore Cristian Macrì, da "condotta violenta" ex art. 38 C.G.S. a "condotta gravemente antisportiva" ex art. 39 C.G.S., riducendo la sanzione delle giornate di squalifica da tre a due gare effettive;*

Rilevato come, a sostegno del proprio reclamo, la **Società ricorrente** abbia specificato che la condotta tenuta dal proprio tesserato ai danni dell'avversario non fosse stata violenta bensì gravemente antisportiva, in quanto, il ridetto calciatore **Cristian Macrì**, reagendo ad una precedente provocazione del portiere rivale, non lo avesse colpito con una manata al collo ma lo avesse solamente spinto all'altezza del petto con intensità contenuta, senza arrecargli alcun danno fisico;

Valutato, inoltre, come il **reclamante Sodalizio** abbia ribadito che, la condotta tenuta dal proprio calciatore fosse consistita in una reazione originata dalla provocazione del tesserato della squadra avversaria e non abbia, pertanto, assunto i connotati della violenza, in quanto, la spinta, essendo stata impressa all'altezza del petto, aveva come mero scopo solo quello di allontanare l'avversario e giammai di arrecargli un danno fisico;

Considerato nondimeno come, in sede dibattimentale, il **D.G.**, nel confermare quanto riportato a **Referto**, abbia precisato come il calciatore **Macrì**, dopo il triplice fischio e, quindi, a gara terminata, avesse spinto energicamente, con una manata, il portiere della squadra avversaria imprimendogli una violenta pressione tra petto e collo, al punto da provocarne la caduta, senza tuttavia arrecargli alcun danno fisico;

Accertato come, sempre il **Direttore di Gara**, abbia ribadito che il gesto posto in essere dal **Macrì** debba considerarsi certamente come condotta violenta, in quanto l'azione era connotata da particolare veemenza, dal momento che, essendo il ridetto **calciatore** di statura più bassa rispetto al portiere avversario, applicava una maggiore pressione nella spinta, tanto da determinarne la caduta e precisando - in merito a quanto asserito dalla ricorrente - come per tutta la gara vi fossero state solamente schermaglie verbali e reciproche scaramucce tra i calciatori di entrambe le squadre ed in particolare tra i due calciatori coinvolti nella vicenda in esame, escludendo, pertanto, che la condotta tenuta dal **tesserato della Società Calcio San Cataldo** fosse scaturita da una provocazione dell'avversario;

Considerato che, ai sensi dell'**Art. 38 CGS (Condotta violenta dei calciatori), comma 1**, ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato;

Osservato come, l'**Art. 39 CGS (Condotta gravemente antisportiva), comma 1**, stabilisce che: ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate;

Valutato come, il gesto posto in essere dal calciatore **Macrì**, a gara conclusa, possa configurare gli estremi di una condotta violenta - collocabile nel perimetro della disciplina regolata dall'**art. 38 C.G.S.** - in quanto idonea a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che l'ha subita, *risolvendosi in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con*

coercizione operata su altri (cfr., Corte di Giustizia Federale, in C.U. FIGC 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; id., C.U. FIGC 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte Sportiva d'Appello, C.U. n. 122/CSA, 10 aprile 2018);

Rilevato ulteriormente *come, neppure possa rilevare la circostanza per cui il colpo inferto al calciatore avversario non abbia avuto conseguenze di rilievo. Al riguardo ci si limita ad osservare, in linea del resto con il costante e consolidato orientamento giurisprudenziale inerente tale fattispecie, come le caratteristiche della condotta violenta vadano valutate in astratto ed ex ante (in relazione alla loro oggettiva gravità e potenzialità lesiva) e come le conseguenze dannose per l'incolumità fisica di chi le subisce possano, semmai, assumere rilievo quali specifiche aggravanti (cfr., C.S.A. – Sezione I:- Decisione n. 0098/CSA del 2 Gennaio 2026);*

Precisato inoltre come, la condotta tenuta dal **Macrì** non possa essere derubricata alla fattispecie meno grave e considerata, quindi, condotta gravemente antisportiva (*ex art. 39 CGS*), in quanto, quest'ultima, si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto in un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco (cfr., *Corte di Giustizia Federale C.U. n. 161/CGF, 10 gennaio 2014*);

Valutato, nondimeno, come i precedenti giurisprudenziali citati dalla **Società** reclamante nel proposto ricorso, non siano, a parere di questo Collegio, parametrabili alla vicenda in parola in quanto afferenti a vicende maturate in contesti agonisticamente diversi. Ration per cui, appare evidente, in conclusione, come dalla descrizione testuale del Rapporto di gara e da quanto dal **D.G.** ribadito in sede dibattimentale, il comportamento tenuto dal ridetto **calciatore** a partita terminata esprima una carica di violenza connotata dal canone della piena gratuità;

Ritenuto, pertanto, come l'esame del **Referto** e gli elementi emersi in sede dibattimentale, siano di per sé sufficienti a fare rientrare la condotta tenuta dal **calciatore** della **A.S.D. Calcio San Cataldo**, sig. **Cristian Macrì**, nella fattispecie di cui all'**art. 38 C.G.S.** sopra richiamato.

P.Q.M.

la **CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA**, così decide:

- **Rigetta** il ricorso dalla **Società A.S.D. CALCIO SAN CATALDO** proposto avverso la decisione dal **G.S.** assunta e riportata nel **C.U. n. 37 del 14/10/2026**;
- **Dispone** incamerarsi la tassa reclamo;
- **Manda** alle Segreterie del **C.R.B. - CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA** per le conseguenti attività di loro competenza.

Pubblicato in Potenza ed affisso all'albo del C.R. Basilicata il 30/10/2026

Il Segretario
Rocco Leone

Il Presidente
Emilio Fittipaldi